



Proposta n. 1625 / 2021

PUNTO 24 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 24/08/2021

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1178 / DGR del 24/08/2021

OGGETTO:

Gestione produzione Doc Prosecco per la vendemmia 2021. Attingimento temporaneo superficie a Glera, stoccaggio, destinazione esuberanti di campagna e riduzione resa massima di trasformazione. Legge n. 238/2016 art. 39 commi 3 e 4.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Assente
Segretario verbalizzante	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

FEDERICO CANER

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Gestione produzione Doc Prosecco per la vendemmia 2021. Attingimento temporaneo superficie a Glera, stoccaggio, destinazione esuberi di campagna e riduzione resa massima di trasformazione. Legge n. 238/2016 art. 39 commi 3 e 4.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alle richieste del Consorzio di tutela della Doc Prosecco per quanto riguarda l'attingimento di superficie a Glera, lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, la destinazione degli esuberi di produzione e la riduzione della resa di trasformazione uva/vino, esclusivamente per la vendemmia 2021, in conformità a quanto stabilito all'art. 39 commi 3 e 4 della legge n. 238/2016.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 (nel seguito Legge) recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" assegna, all'articolo 39, ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine riconosciuti la potestà di proporre alle amministrazioni regionali misure di gestione dell'offerta del prodotto atto alla denominazione, definendo altresì le modalità di attuazione.

Con nota n. 160/2020 del 30/07/2021 (protocollo regionale n. 342003 del 30/07/2021) il Consorzio di tutela della DOC Prosecco (di seguito Consorzio) – il cui riconoscimento ai sensi dell'articolo 41 della Legge è stato confermato con D.M. n. 352114 del 02/08/2021 - chiede di adottare, per la vendemmia 2021, le disposizioni di cui commi 3 e 4 dell'art. 39 della Legge.

Più precisamente con la nota sopra richiamata, le richieste formalizzate dal Consorzio alla Regione del Veneto e alla Regione Friuli Venezia Giulia, che devono assumere uguali provvedimenti di attuazione, sono volte all'adozione:

- dell'attingimento di una superficie massima di 6.250 ettari;
- dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti idonei alla rivendicazione della Doc Prosecco provenienti dalla vendemmia 2021;
- di un vincolo di destinazione degli esuberi di produzione, delle uve della varietà Glera, di cui al comma 6 art. 4 del disciplinare di produzione;
- di un vincolo a non generare eccedenze di cantina imponendo la resa massima di trasformazione di uva in vino al 75%.

La documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

- il verbale Assemblea dei soci del Consorzio del 25/06/2021;
- la relazione tecnico economica a supporto delle richieste;
- i pareri delle principali organizzazioni professionali di categoria rappresentative del territorio della Doc Prosecco rispetto alle richieste formulate dal Consorzio;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2021;

valutata dagli uffici regionali, risulta adeguata a dimostrare il rispetto dei requisiti che la richiesta di attivazione delle misure di gestione dell'offerta di cui all'articolo 39 della Legge 238/2016 deve possedere per essere ammissibile al procedimento. In particolare la descrizione delle prospettive di evoluzione del mercato così come dettagliato nella relazione tecnico economica evidenzia per la Doc Prosecco un tendenziale squilibrio tra il potenziale dell'offerta e della domanda in termini assoluti nell'anno di commercializzazione, ma anche in termini relativi rispetto a periodi temporali più circoscritti che richiedono adeguamenti puntuali dell'offerta. Le misure così come richieste, con l'obiettivo di stabilizzare i prezzi delle uve e dei vini della denominazione proprio attraverso una attenta gestione dell'offerta, risultano in



linea con tale necessità e con le previsioni della norma di riferimento e con quelle del disciplinare di produzione.

Considerato in particolare che la richiesta di attivazione:

- dell'attingimento ossia dell'attribuzione di idoneità temporanea esclusivamente per la vendemmia 2021, ad una superficie massima di 6.250 ettari di vigneti potenzialmente idonei alla rivendica per la DOC Prosecco, ma sottoposti al blocco tipologia e quindi normalmente esclusi da questo impiego, risulta funzionale contemporaneamente per soddisfare le previsioni di un mercato in espansione che per contrastare l'effetto di un andamento climatico non favorevole, contraddistinto, soprattutto nell'area di pianura, dagli effetti negativi di gelate tardive e di fenomeni grandinigeni, che hanno limitato la potenziale produttività delle superfici a DOC Prosecco;
- dello stoccaggio, in questo contesto produttivo e di mercato, risulta necessaria e funzionale ad una gestione della produzione rivendicata, che permetta una programmata immissione sul mercato del prodotto, attraverso lo svincolo alla certificazione, quando le condizioni di mercato lo renderanno conveniente e necessario, a vantaggio generale del sistema produttivo; la gestione dei volumi stoccati, quindi, permettendo la costituzione di una riserva strategica di cui il Consorzio ha contezza fin dalla conclusione della raccolta e alla quale, in virtù del vincolo imposto alla non riclassificazione, può eventualmente ricorrere sempre tralasciando l'obiettivo di equilibrare l'offerta certificata compatibilmente con le dinamiche della domanda.

Più in dettaglio e operativamente, l'attivazione della misura dell'attingimento ha richiesto l'azione degli uffici delle Amministrazioni, in considerazione della necessità di intervenire nei fascicoli aziendali delle aziende, visti i vincoli definiti dal Consorzio ai quali tale operazione deve uniformarsi, per l'individuazione delle superfici da rendere disponibili alla rivendica alla DOC Prosecco esclusivamente per la vendemmia 2021. Al fine di procedere, implementando quanto richiesto dal Consorzio, gli uffici competenti delle Amministrazioni con:

- nota Regione del Veneto prot. n. 349066 del 4 agosto 2021;
- nota Regione Friuli Venezia Giulia prot. n. 0058659 del 12 agosto 2021;
- nota Regione del Veneto prot. n. 368149 del 16 agosto 2021,

hanno definito le modalità operative e condiviso i risultati dell'elaborazione che ha condotto alla definizione delle superfici su cui procedere alla rimozione del blocco tipologia per la rivendica alla DOC Prosecco per la sola vendemmia 2021.

In conclusione come evidenziato anche dall'analisi dell'evoluzione della denominazione nelle ultime campagne di commercializzazione e delle previsioni di mercato, la proposta formulata dal Consorzio è da ritenersi legittima in quanto coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a denominazione di origine, nonché in linea con l'attuale situazione congiunturale al fine di conseguire l'equilibrio di mercato.

Nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione delle richieste del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 106 del 06/08/2021, non sono pervenute istanze di obiezione,

Ritenendo quindi che l'iniziativa nelle intenzioni dei proponenti, essendo un intervento equilibratore anche se limitato temporalmente esclusivamente alla vendemmia 2021, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Doc Prosecco con l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda si propone l'approvazione dell'**allegato A** al presente provvedimento contenente le modalità di attivazione delle singole misure richieste dal Consorzio.

Si precisa inoltre che, stante la temporaneità ed esclusività della presente limitata all'annata in corso, qualora si ripresentassero simili condizioni nelle campagne future, dovrà essere ripetuto il procedimento ai sensi dell'art. 39, commi 3 e 4 della legge 238 del 12/12/2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente



legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2019/33, della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

VISTO la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39;

VISTO il disciplinare di produzione dei vini Prosecco Doc, in particolare l'articolo 4, comma 6, approvato con decreto del Dirigente della PQAI IV della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 31 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 dell'11 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione agroalimentare n. 94 del 17 luglio 2020 – Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2020/21 -2022/23. Legge n. 238/2016 art.39 comma 3;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DELIBERA

1. di approvare le premesse e l'**allegato A** quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di stabilire, d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, l'attivazione delle misure richieste dal Consorzio Prosecco Doc con nota n. 160 del 30/07/2021, ai sensi del comma 3 e del comma 4 della legge 238 del 12/12/2016 e del comma 6 dell'articolo 4 del disciplinare di produzione, per la vendemmia 2021, nelle modalità elencate all'**allegato A**;
3. di stabilire che il presente provvedimento è limitato esclusivamente alla vendemmia 2021 e che qualora si ripresentino analoghe condizioni congiunturali, deve essere ripetuto il procedimento ai sensi dell'art. 39, commi 3 e 4 della legge 238 del 12/12/2016;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia srl e al Consorzio di tutela della Doc Prosecco;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -



**MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE PER LA GESTIONE DELLE PRODUZIONI A DOC PROSECCO PER LA VENDEMMIA 2021**

- a. Attingimento temporaneo della superficie potenzialmente idonea a Prosecco Doc, secondo le modalità operative, stabilite dagli uffici competenti, con cui sono stati implementati i vincoli posti dal Consorzio Prosecco DOC relativamente
 - i. la superficie massima di 6.250 ettari;
 - ii. la redistribuzione della superficie massima, di cui al precedente punto i., tra i territori delle due regioni, secondo il rapporto già definito da precedenti provvedimenti;
 - iii. il raggiungimento della superficie regionale, di cui al precedente punto ii., accumulando le superfici vitate potenzialmente idonee realizzate (impianto o sovrainnesto) dalla campagna meno recente e non oltre al 31/07/2018;
 - iv. la superficie di attingimento massima aziendale di 25 ettari;
- b. Attivazione della misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dai vigneti di cui al comma 1 dell'art. 2 del disciplinare di produzione atto a Doc Prosecco ottenuto dalla vendemmia 2021 con le seguenti modalità:
 - i. la produzione da sottoporre a stoccaggio è quella ottenuta dall'uva prodotta eccedente:
 - le 15 t/ha per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo;
 - le 9 t/ha per i vigneti al secondo ciclo vegetativo;
 - ii. la misura dovrà concludersi entro il 31/12/2022, salvo proroghe da richiedere alle competenti Amministrazioni da parte del Consorzio allegando idonea relazione tecnico economica a supporto della richiesta;
 - iii. il detentore del prodotto sottoposto a stoccaggio non può procedere alla riclassificazione dello stesso;
 - iv. prima della conclusione del periodo di validità della misura attivata prevista al precedente punto ii., il Consorzio può presentare alle competenti Amministrazioni richiesta di svincolo parziale o totale del prodotto ai fini di una sua designazione a Doc Prosecco;
- c. Gestione degli esuberanti di produzione di cui al comma 6 dell'art. 4 e degli esuberanti di cantina di cui al comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione per la vendemmia 2021 alle seguenti condizioni:
 - i. gli esuberanti di produzione della varietà Glera previsti dall'art. 4 comma 6 devono essere obbligatoriamente destinati alla produzione di prodotti diversi dal vino;
 - ii. gli esuberanti di cantina previsti al comma 5 dell'articolo 5 non devono essere prodotti, posto che, la resa massima di trasformazione di uva in vino, tassativamente non deve superare il limite del 75%;



